

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 68^a - 68. SITZUNG
24-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 64:

« Delega alle Giunte Provinciali di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e di industria alberghiera »

pag. 2

Modifiche al regolamento interno del Consiglio Regionale

pag. 4

Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio Regionale

pag. 7

Gesetzentwurf Nr. 64:

« Uebertragung der Verwaltungsbefugnisse auf dem Gebiete des Fremdenverkehrs und des Gastgewerbes an die Landesausschüsse von Trient und Bozen »

Seite 2

Abänderungen zur internen Geschäftsordnung des Regionalrates

Seite 4

Interne Geschäftsordnung für die Verwaltung und das Rechnungswesen des Regionalrates

Seite 7

Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 9,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): *(fa l'appello nominale).*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23 luglio 1958.

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato. Continuiamo con il nostro ordine del giorno.

Ieri la seduta è stata interrotta per dare modo al Vicepresidente della Commissione legislativa all'industria e commercio di consultare gli altri commissari circa la relazione. Se lei può fare la relazione, adesso andiamo avanti.

Disegno di legge n. 64: « *Delega alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera* ».

FIORESCHY (S.V.P.): *(legge la relazione della Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo e trasporti).*

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale sul disegno di legge. Se nessuno chiede la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Metto ai voti il testo formulato dalla Commissione.

Art. 1

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è delegato alle Province di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera, secondo le norme di cui ai successivi articoli.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo di Trento e di Bolzano sono esercitate dalle Giunte Provinciali.

Gli Enti provinciali per il turismo devono comunicare contemporaneamente all'Organo di vigilanza e tutela e, per conoscenza, alla Giunta Regionale:

- *il bilancio di previsione e ogni sua variazione;*
- *il conto consuntivo;*
- *i provvedimenti adottati dalla Giunta Provinciale in ordine agli atti contabili pre-citati;*
- *il piano di attività annuale;*
- *i provvedimenti di nomina della Giunta esecutiva e del Collegio dei revisori dei conti.*

Pongo ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

La nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli Enti provinciali per il turismo, lo scioglimento dei consigli stessi e la nomina di commissari straordinari sono effettuati dalle Giunte Provinciali.

Gli atti relativi devono essere comunicati dall'organo deliberante alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'adozione.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Le Giunte Provinciali esercitano le funzioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri, di vigilanza igienico-sanitaria sugli stessi, di tariffe, di autorizzazioni al mutamento di destinazione e di classificazione degli esercizi d'affittacamere.

E' posto ai voti l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Art. 5

Le attribuzioni e i poteri nelle materie indicate agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, sono esercitati dalle Giunte Provinciali. I relativi provvedimenti devono essere comunicati contemporaneamente alla Giunta Regionale e al Commissario del Governo.

E' posto ai voti l'art. 5: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 6

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli obblighi previsti dagli artt. 4, 8, 9 e 14 del D.P.R. 27 marzo 1952, n. 354, incombono alla Giunta Provinciale, che esercita l'attività nell'ambito della delega di cui ai precedenti articoli.

E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 7

Sino a quando non siano istituiti gli Organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni e gli atti delle Giunte Provinciali, deliberati in virtù della delega che forma oggetto della presente legge, è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, alla Giunta Regionale, che decide in via definitiva.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8

La Giunta Regionale può sempre sostituirsi alle Giunte Provinciali in caso di violazione delle norme di legge o delle direttive generali che ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

La presente legge entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

E' stato presentato un emendamento che dice « a trenta giorni... ».

SEGNANA (D.C.): Lo ritiro.

PRESIDENTE: Allora rimane: « dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione ».

Pongo ai voti l'art. 9: unanimità.

La parola al dott. Kessler per la dichiarazione di voto.

KESSLER (D.C.): Prendo la parola per fare una brevissima dichiarazione di voto, per

sottolineare principalmente non il valore amministrativo di questa legge, in quanto non fa che delegare alle Province attribuzioni e interventi che la Regione aveva ormai deliberato, ma per sottolineare soprattutto il valore politico di questa delega sulla quale molte discussioni ci sono state in passato in Consiglio, molte richieste da parte dei rappresentanti soprattutto del gruppo linguistico tedesco, e quindi mi piace, nell'annunciare il voto favorevole del mio gruppo, dare atto alla Giunta di questa realizzazione che senz'altro ritengo troverà una giusta comprensione e una giusta valutazione da parte soprattutto, ripeto, del gruppo linguistico tedesco. Questo è il binario sul quale intendiamo camminare, ritenendo con questo di realizzare una migliore funzionalità dell'Ente Regione attraverso la delega alle Province.

PRESIDENTE: Passiamo ai voti. (*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: votanti 34: 28 sì, 6 no.

La legge è approvata.

Il Consiglio rinvia la discussione a domani mattina in maniera che la Commissione del bilancio dia il parere sulla legge, che era stata stralciata dall'ordine del giorno dell'Assessore Bertorelle e così domani si fa una nuova seduta mettendo all'ordine del giorno la variazione del bilancio e la legge sulle Mutue.

La Commissione regionale del regolamento ha esaminato le variazioni da apportarsi al Regolamento interno del Consiglio Regionale, necessarie per il coordinamento con le proposte del Regolamento di amministrazione e contabilità. Come hanno visto, le variazioni riguardano gli artt. 1, 2, 4, 5 con l'aggiunta di un nuovo art. 5 bis e 119 bis. (*Legge la relazione*).

Facciamo seduta riservata al Consiglio trattando di regolamento interno, così sono più tranquillo e nessuno disturba il Consiglio.

Far sgomberare il pubblico e la stampa, chiudere le porte.

(*Segue seduta riservata*).

(Ore 10,15).

Ore 11,25.

PRESIDENTE: La seduta pubblica riprende. « *Modifiche al regolamento interno del Consiglio Regionale* ».

Art. 1

« *L'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale si compone del Presidente, del Vice-presidente e di tre Segretari-Questori* ».

PARIS (P.S.D.I.): La carica che viene ad assumere il segretario, segretario e anche questore, è giusta? E' funzionante? Quali sono i compiti? Perchè bisognerebbe vedere questo, signor Presidente.

PRESIDENTE: I compiti sono specificati all'art. 4. I Segretari-Questori hanno i compiti che hanno adesso i segretari, cioè leggere il verbale, prendere nota degli assenti e dei presenti, fare il computo dei votanti, fare lo spoglio delle schede e in più vengono ad avere, secondo le disposizioni del Presidente, una sovrintendenza ai servizi interni del Consiglio; cioè se domani succede qualche disfunzione nei servizi interni del Consiglio è il Segretario che scende dall'Ufficio di presidenza e prega i funzionari di stare al loro posto, il pubblico di andare fuori ecc., cioè essi danno le disposizioni. E poi i servizi di polizia: se c'è qualcuno resistente alla censura o ai provvedimenti della Presidenza; se volete mandateci un nuovo segretario robusto come il cons. Paris che è delle minoranze e allora Paris proverà ad espellerlo dall'aula! (*ilarità*).

ARBANASICH (P.S.I.): Se Paris viene lì, non c'è più nessuno da espellere! (*ilarità*).

PARIS (P.S.D.I.): E allora dovrebbero mettermi lì! Io penso che non sia una cosa che sta bene questo andare su e giù. Poi molte volte seggono lì i più giovani del Consiglio, di solito sono i più giovani: manca loro l'esperienza, manca la conoscenza dei colleghi più anziani ecc. Mi pare che vada a scapito della funzionalità questo accumulare i segretari con i questori. Alla Camera i questori hanno dei compiti delicati, non solo comandano la *troupe* dei commessi quando devono fare la barriera, hanno l'amministrazione, sovrintendono a

tutto, perfino alla manutenzione del palazzo. E' un compito delicato, hanno il loro ufficio. Ora qui non siamo in seicento, ma la funzione però dovrebbe essere quella. Oggi siamo qui in affitto, ma il secolo prossimo... quando ci sarà il palazzo della Regione e del Consiglio le cose andranno diversamente e non mi pare che venga a funzionare bene!

NARDIN (P.C.I.): Io sono per la distinzione, e proprio leggendo l'art. 4 il questore dovrebbe avere sempre in mano quella che è la situazione nell'aula e nelle vicinanze dell'aula, cioè tutta quella organizzazione e disciplina di cui si è parlato poco fa dovrebbe essere seguita dai questori. Perchè la Presidenza è impegnata nella discussione e i segretari pure: o fanno quello o fanno altro. Ad un bel momento si possono vedere i due o tre segretari nel corso di qualche seduta lasciare il banco e andare a pensare ad altre cose. Quindi non è facile assommare le due funzioni nei segretari, anche se diventeranno tre, per cui i questori dovrebbero avere un altro compito proprio durante le sedute. Sono Consiglieri, ma nello stesso tempo sono vigilanti perchè tutto quanto riguarda l'organizzazione e il buon funzionamento del Consiglio, che non è soltanto nell'aula ma anche nelle vicinanze, venga scrupolosamente osservato. Perchè altrimenti ci troveremmo di fronte alla pratica impossibilità di far funzionare bene il Consiglio secondo le esigenze espresse all'inizio di questa seduta se assommiamo nei segretari queste funzioni. Il compito dei segretari è diverso, e se la Presidenza del Consiglio vuole essere veramente coadiuvata bisogna che abbia sempre i segretari a disposizione, che coadiuvino il Presidente nella buona direzione di questa Assemblea. E' proprio per questa ragione pratica che conviene la nomina dei questori.

Poi c'è l'altro aspetto: funzione particolare dei questori per quanto riguarda l'amministrazione o meno. Su quello si potrà anche discutere, ma se teniamo presente l'esigenza di far funzionare bene, meglio di quanto avviene ora, le sedute del Consiglio e quanto avviene attorno all'aula del Consiglio stesso, dovrem-

mo ritenere opportuna e necessaria la nomina dei questori. L'obiezione che sono tutti pieni d'incarichi e non si può nominarne ancora, non credo che valga. Se ci sono assessori provinciali in questa sede non sono assessori provinciali ma consiglieri. Se ci sono altri incarichi al di fuori di quelle che sono le cariche del Consiglio e della Giunta Regionale non ci riguarda. Ci troviamo di fronte oggi al Consiglio, il quale ha gli uomini dell'esecutivo dotati di una personalità diversa dai consiglieri, gli uomini della Presidenza, gli altri sono liberi da incarichi. Per cui non credo che ci sia una grande difficoltà per trovare i tre questori che abbiano queste loro particolari funzioni. Io quindi sono per la distinzione.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Secondo me il valore di queste modifiche al regolamento interno del Consiglio non è dato tanto dall'aspetto dell'ordine pubblico ecc., è dato soprattutto dalla notevole novità che verrà introdotta: l'amministrazione autonoma dei fondi del Consiglio Regionale. Secondo me l'attenzione del Consiglio va portata su questo argomento fondamentale, cioè attraverso questo regolamento come corollario alla legge, regoliamo il modo come questo Consiglio amministra questi fondi. Ora mi sembra che dall'intervento del cons. Nardin in particolare ci siano proprio le reminiscenze che riguardano l'ufficio dei questori per quanto sono le sue competenze in materia di conservazione dell'ordine pubblico. E' bene dire che l'origine della parola questore non è quella dell'uomo che tiene l'ordine interno, che è tenuto da quei valletti alti un metro e novanta che fanno il servizio materialmente sotto l'alta vigilanza dei questori ecc. E' questione di fare delle proporzioni: far confronti con la Camera indubbiamente è utile e giovevole, e per molti aspetti sono d'accordo con quanto è stato detto. E' certo che siamo qui in 48 e non in 600, c'è una bella differenza e, secondo me, l'aver dato ai segretari la funzione di questori è un passo in avanti notevole. Ho l'impressione che si vadano a ricercare adesso le funzioni, che cosa deve fare questa gente

per giustificare il fatto che noi nominiamo i questori. Incominciamo intanto coll'istituire questa qualifica del questore. C'era un problema ed era questo. L'amministrazione dei fondi va fatta da un ufficio di presidenza del quale ufficio, per prassi ormai, non fanno parte le minoranze ed allora era giusto, presentandosi la necessità che il Consiglio amministri i propri fondi, che ci sia anche una rappresentanza delle minoranze, che ci fosse la possibilità di una presenza nell'organo che prendeva le decisioni. Ora l'organo che prende le decisioni in ordine all'amministrazione del Consiglio è l'ufficio di presidenza. Ad un certo momento, quando avremo tre segretari e uno di questi tre segretari si dà alle minoranze come acquisto, mi pare che ci sia una garanzia per quella che è la topografia di rappresentanza interna del Consiglio, e pertanto istituimo a fianco dell'ufficio di presidenza il segretario-questore. Facciamo due anni di esperienza. Questo passo è un passo notevole. Fra un paio d'anni, se effettivamente ci sarà bisogno di specificare maggiormente le funzioni, qualora si rivelassero incompatibili o impossibili al contemporaneo svolgimento delle due mansioni di segretario e di questore, allora vedremo di dividere. Per intanto direi che la proposta fatta dalla Commissione del Regolamento sia ragionevole. Diamo ai segretari la qualifica di questori. Valorizziamo l'ufficio di presidenza dandogli una rappresentanza proporzionale, adeguata alla consistenza dei gruppi politici interni e facciamo funzionare intanto per questi due anni che ci rimangono prima della fine della legislatura questo nuovo sistema di amministrazione del Consiglio. Mi sembra che così riportiamo le cose al loro giusto valore. Dopo, su quello che dovranno fare, su quello che potranno fare questi colleghi che saranno investiti di queste funzioni, dette le cose che ci siamo dette oggi, fra sei mesi faremo il punto della situazione e vedremo di rimediare eventualmente con altre disposizioni regolamentari. Ma non penso che dicendo: «Aumentiamo il numero di coloro che ci devono amministrare», risolviamo a priori il problema

che mi pare per molti aspetti non esista. Quando abbiamo pensato a quelle alcune modifiche che ha detto il Presidente, molte questioni di strutturazione e di funzionalità dovrebbero essere risolte. Per questo personalmente penso che l'idea di abbinare le due funzioni, di questore e di segretario, non sia sminuire nè il segretario, nè il questore, ma sia fare una cosa proporzionata alle necessità.

PRESIDENTE: Abbiamo discusso anche nella Commissione del regolamento circa la questione dei questori distinta dai segretari. Nella precedente proposta c'erano i questori e i segretari. Ora, o si fanno i questori per l'amministrazione del Consiglio oppure bisogna lasciare i segretari aumentati di uno. Abbiamo discusso molto su questa amministrazione dei segretari. Abbiamo detto: i segretari-questori non possono come organo collegiale essere in sede per amministrare questi fondi perchè la difficoltà è questa, il segretario Plaikner o Trentin, per dare in mano a loro l'amministrazione, bisognerebbe che fossero in sede o che dessero ordini, firmassero le fatture, e allora diventa un organo di amministrazione, salvo l'amministrazione straordinaria deferita al Presidente del Consiglio, salvo le direttive che il Presidente del Consiglio dà. Con questo dovremmo evidentemente, anche per questo incarico di natura amministrativa ed esecutiva, compensarli perchè essi devono venire in ufficio, prestare la loro opera non solo durante le sedute del Consiglio ma anche per l'altra partecipazione, perchè l'amministrazione del Consiglio non è una gran cosa, però porta via del tempo. Ci sono firme di indennità, di presenza, controllo sui mandati e sulle fatture, spese di rappresentanza, coppe ecc., e abbiamo detto: è difficile dare ai tre questori questi compiti proprio perchè siamo disseminati in tutta la Regione e non è come in Parlamento dove il deputato viene dalla sua sede e rimane l'intera settimana a Roma perchè il Parlamento siede in permanenza. Abbiamo le nostre sessioni che vengono interrotte da lunghi periodi di interruzione e nei periodi di interruzione l'amministrazione del Consiglio de-

ve procedere. Allora siamo ripiegati sulla formula di aumentare i segretari in numero di tre, conferire ai segretari la figura dei questori per quanto riguarda la sorveglianza dei servizi interni, lasciando l'amministrazione all'ufficio di Presidenza che è modesto, siamo in cinque persone, e che i provvedimenti più importanti vengano presi dai tre questori o dall'ufficio di presidenza. Forse è meglio far funzionare con qualche seduta di più l'ufficio di Presidenza, far prendere dall'ufficio di Presidenza i provvedimenti più importanti.

Per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, il visto sull'indennità, gli stipendi, i mandati, con gli uffici che abbiamo e la firma del Presidente del Consiglio si può procedere, senza complicare il nostro ordinamento perchè non possiamo rapportarci alle altre situazioni perchè sono diverse. Quindi penso che la formula trovata possa andare, almeno intanto sperimentiamola. Possiamo tornarci sopra se dà qualche inconveniente. E' un regolamento interno, non è una gran cosa.

Pongo dunque ai voti l'art. 1: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 2

Il Presidente rappresenta il Consiglio Regionale e ne tutela la dignità e i diritti. Egli lo convoca e lo presiede; dirige e riassume, occorrendo, le discussioni; mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento; concede la facoltà di parlare e pone le questioni sulle quali il Consiglio Regionale deve deliberare; proclama il risultato delle votazioni; sovraintende alle funzioni attribuite ai segretari-questori e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Al Presidente compete inoltre di mantenere gli opportuni rapporti con le altre Assemblee legislative della Repubblica al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze per la valorizzazione delle autonomie regionali.

Al Presidente inoltre compete l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio Regionale, secondo le

disposizioni del regolamento di amministrazione e contabilità.

Pongo ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 4

I Segretari-Questori sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate; tengono nota dei Consiglieri iscritti a parlare; danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni; vigilano sulla fedeltà del resoconto stenografico e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

Essi inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni del Consiglio.

Pongo ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

L'Ufficio di Presidenza approva il progetto di bilancio, le eventuali variazioni e il conto consuntivo del Consiglio.

Delibera altresì su tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

Provvede inoltre con appositi regolamenti, nonchè eventualmente con ordinanze, a tutti i servizi interni del Consiglio.

Pongo ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 5 bis

Il bilancio preventivo e le sue variazioni, nonchè il conto consuntivo del Consiglio, esaminati e deliberati in conformità all'art. 5, sono discussi e approvati in seduta pubblica, ovvero, qualora vi sia la richiesta della Presidenza del Consiglio o di almeno dodici Consiglieri, in seduta segreta.

Pongo ai voti l'art. 5 bis: unanimità.

Art. 119 bis

La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati presso gli uffici del Consiglio, spetta all'Ufficio di Presidenza. Ad esso spetta altresì il giudizio definitivo su eventuali ricorsi.

Una pianta organica, approvata dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza, fis-

sa il numero, la qualifica e il trattamento economico degli impiegati.

Regolamenti speciali, approvati dall'Ufficio di Presidenza, ne determinano le attribuzioni e i doveri.

Pongo ai voti l'art. 119 bis: unanimità.

Art. 17, 28, 29, 50 e 56:

Alla dizione « *Segreteria del Consiglio* », si sostituisce la dizione « *Uffici del Consiglio* ».

Pongo ai voti tali emendamenti: unanimità.

BONDI (P.S.D.I.): Per una questione formale. All'art. 5 bis abbiamo adoperato la dizione « *presidenza del Consiglio* » che non è adoperata in nessun articolo del regolamento, per cui sarebbe opportuno cambiare.

PRESIDENTE: Ha ragione, « *dell'Ufficio di Presidenza* », cioè l'organo collegiale.

Resta inteso, avverto il Consiglio che è in corso di rielaborazione tutto il regolamento interno e quindi nella sessione di settembre andrà in esame. L'esame di questo regolamento interno deve essere ultimato da parte della Commissione e poi lo porteremo qui in Consiglio.

Adesso passo all'approvazione del Regolamento interno di amministrazione e di contabilità.

Titolo I°

DELLA GESTIONE

Art. 1

Alla gestione dei fondi a disposizione del Consiglio Regionale, provvede il Presidente del Consiglio, salvo che per le spese di rappresentanza, manifestazioni e celebrazioni pubbliche, contributi e sussidi per assistenza e beneficenza, per le quali occorre l'intesa col Vicepresidente.

E' posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Titolo II°

DEL BILANCIO

Art. 2

Spetta al Presidente del Consiglio formare il conto consuntivo delle spese interne del

Consiglio per l'esercizio scaduto e di preparare il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio futuro, sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio di Ragioneria.

Il conto consuntivo e il progetto di bilancio delle spese interne, accompagnati da motivata relazione del Presidente del Consiglio, sono sottoposti all'esame dell'Ufficio di Presidenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento interno.

Al conto consuntivo sono allegati il conto di esercizio e quello patrimoniale.

E' posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

E' posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in parte ordinaria e parte straordinaria, e distinte in capitoli, in articoli e in lettere. Occorrendo, nel bilancio saranno poste in evidenza le entrate e le uscite per movimento di capitali.

E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni del bilancio, è iscritto nel bilancio di previsione un fondo di riserva.

Il prelevamento da tale fondo di riserva si effettua mediante storni, con decreto del Presidente previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. L'elenco dei prelevamenti è allegato al conto consuntivo.

E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Lo storno di fondi da un articolo all'altro si effettua con le norme di cui all'articolo precedente.

E' posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

Approvato e reso esecutivo il bilancio della Regione, il Presidente del Consiglio provoca, da parte della Giunta Regionale, il tempe-

stivo accreditamento, mediante mandato diretto, per l'intero stanziamento del capitolo del bilancio della Regione riguardante le spese del Consiglio Regionale, a favore dell'Istituto di credito designato dal Presidente stesso.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Titolo III°

DELLE SPESE DEI CONTRATTI

Art. 8

Le assunzioni di impegni di spesa debbono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio. Le relative proposte, corredate dagli elementi giustificativi, sono ad esso presentate dal Capo dell'Ufficio di Ragioneria.

Quando si tratti di spese straordinarie o di spese che incidano in più esercizi finanziari, l'autorizzazione è data dal Presidente del Consiglio, su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza.

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Ai lavori, alle provviste, all'appalto dei servizi, si provvede mediante licitazione privata, da esperire nelle forme stabilite dalle norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

Per esplicita autorizzazione del Presidente del Consiglio, osservate le forme di cui al 1° comma dell'articolo precedente, si può provvedere mediante trattativa privata nei casi in cui l'oggetto del contratto non consenta il concorso di più offerenti, o si tratti di spese urgenti o di tenue importo, o ricorrano comunque speciali ragioni.

I motivi di deroga devono essere specificamente indicati nell'atto di autorizzazione.

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10

I contratti sono redatti in forma privata, salvo casi eccezionali, per i quali il Presidente del Consiglio prescrive la forma dell'atto pubblico a mezzo notaio.

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11

I contratti devono avere durata e termini

certi, e non possono, salvo eccezioni, da riconoscersi dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, avere durata eccedente la normale scadenza della legislatura in corso alla data di stipulazione del contratto.

Alla stipulazione interviene, in rappresentanza del Consiglio, il Segretario, a meno che si provveda mediante atto di sottomissione, sottoscritto dall'assuntore.

L'impegno contrattuale sorge, per l'assuntore, al momento dell'aggiudicazione, quando il contratto sia stato preceduto da licitazione privata, o con stipulazione del contratto o la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, in caso di trattativa privata.

Per il Consiglio il contratto non è impegnativo fino a che non sia stato approvato dal Presidente del Consiglio, previo riconoscimento della regolarità di esso da parte del Capo dell'Ufficio di Ragioneria, che vi apporrà il suo visto.

Nei contratti dovrà sempre includersi la condizione di cui ai due commi precedenti.

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12

I contratti stipulati con ditte e società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.

La documentazione comprovante la capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o la società, nonché quella relativa alla facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, devono essere allegate al contratto previo accertamento della regolarità di esse da parte del funzionario che stipula o riceve l'impegno contrattuale, o del notaio in caso di contratti in forma pubblica.

E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13

Nei contratti, o negli atti di sottomissione, deve altresì essere incluso l'obbligo dell'assuntore di sottostare, alle stesse condizioni contrattuali, all'aumento o alle diminuzioni delle forniture o prestazioni che formano og-

getto del contratto; sino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Tale aliquota può essere elevata a un terzo, quando si tratti di forniture di cui è meno sicura la previsione dei quantitativi effettivamente occorrenti.

E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Le forniture devono essere autorizzate per i quantitativi strettamente necessari, di regola per periodi non eccedenti il semestre, evitando scorte superiori al fabbisogno normale.

E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15

Per i generi di caffetteria, per gli oggetti di cancelleria, per gli articoli occorrenti per la pulizia, per i servizi di immediata necessità del Consiglio, per la cui provvista non sia opportuna la forma del contratto, il Presidente del Consiglio può autorizzare il Capo dell'Ufficio di Ragioneria ad effettuare acquisti di modesta importanza, volta per volta, da esercenti che abbiano assunto impegno di applicare prezzi predeterminati, riconosciuti convenienti dal Presidente del Consiglio e comunicati previamente all'Ufficio di Ragioneria, al quale devono essere segnalate anche le eventuali variazioni.

I buoni di ordinazione relativi a queste forniture devono portare l'indicazione del prezzo stabilito, sono firmati dal Capo dell'Ufficio Ragioneria.

E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16

Gli assuntori e i fornitori debbono prestare idonea cauzione, salvo che ne siano dispensati con atto scritto dal Presidente del Consiglio.

E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Il pagamento delle provviste e delle lavorazioni avrà luogo a contratto espletato, sulla base di dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio o dal funzionario competente, dalle quali risulti l'integrale adempimento di tutte le condizioni pattuite.

La dichiarazione è trasmessa al Capo dell'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di cui all'art. 25.

Per lavori di notevole entità o per forniture continuative, possono, nei contratti, essere pattuiti pagamenti di acconti e pagamenti rateali.

Nei contratti può essere pattuito che una parte del prezzo, non oltre il decimo, sia tenuta a garanzia, per un periodo di tempo determinato, dopo l'esecuzione del contratto.

E' posto ai voti l'art. 17: unanimità.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio può disporre che i preventivi e le dichiarazioni di collaudo siano redatti a cura dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, quando si tratti di opere di importo considerevole o di speciale importanza tecnica.

E' posto ai voti l'art. 18: unanimità.

Art. 19

Per i contratti nei quali sia inclusa la clausola di tacita rinnovazione, il Capo dell'Ufficio di Ragioneria, almeno un mese prima della scadenza del termine utile per la notifica della disdetta, deve presentare le sue proposte al Presidente del Consiglio, per le decisioni.

E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20

I lavori di modesta importanza possono, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, essere eseguiti in economia. In tale caso deve essere predisposto un preventivo, che seguirà la procedura di cui all'art. 8.

L'esecuzione dei lavori è fatta a cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio o funzionario incaricato. I pagamenti hanno luogo su richiesta dell'Ufficio o funzionario predetti, nelle forme stabilite dall'art. 25.

E' posto ai voti l'art. 20: unanimità.

Art. 21

Gli acquisti dei libri sono disposti dal Presidente del Consiglio, su deliberazione del-

la Commissione del Regolamento interno e della biblioteca.

In caso di urgenza l'acquisto può essere disposto direttamente dal Presidente, che deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Ragioneria.

Le spese per la rilegatura dei libri appartenenti alla biblioteca sono disposte con le stesse forme e modalità di cui ai precedenti commi.

E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Titolo IV°

DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Art. 22

Il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria:

a) esercita il controllo preventivo sulle spese;

b) provvede alla tenuta delle scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro particolare gli effetti degli atti di amministrazione, sia in relazione alla consistenza patrimoniale ed alle sue variazioni, sia, infine, in rapporto alle esigenze di rilevamenti statistico-contabili. A questo effetto debbono essergli comunicati, prima della loro attuazione, tutti gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi finanziari o patrimoniali;

c) tiene la contabilità del fondo per il trattamento di quiescenza del personale del Consiglio;

d) fornisce gli elementi occorrenti per la compilazione del conto consuntivo e prepara quelli occorrenti per il bilancio preventivo;

e) compila il conto riassuntivo del patrimonio del Consiglio, ponendo in evidenza le variazioni che sono avvenute nella sua consistenza;

f) vigila i consegnatari ed i subconsegnatari dei beni mobili e impartisce loro le istruzioni per la tenuta dei registri di consistenza;

g) vigila sui servizi di cassa e, in generale, sulla regolarità della gestione relativa al patrimonio e al bilancio del Consiglio, compiendo tutte le ispezioni e verifiche necessarie;

h) ove si manifestino necessari i provvedimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, per il prelevamento di somme dal fondo di riserva e per le variazioni del bilancio, ne dà tempestiva notizia al Presidente del Consiglio e pre-dispone i provvedimenti stessi.

E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Art. 23

Ogni trimestre il Capo dell'Ufficio di Ragioneria compila la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese, la quale è rimessa al Presidente del Consiglio.

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24

La liquidazione delle somme da pagare è fatta dal Presidente del Consiglio. Gli atti relativi sono trasmessi all'Ufficio di Ragioneria, che dopo i necessari controlli, emette il mandato di pagamento.

I mandati, staccati dal bollettario a madre e figlia, sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Capo dell'Ufficio di Ragioneria.

Della emissione dei mandati l'Ufficio di Ragioneria dà comunicazione, di norma, agli interessati.

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Art. 25

Per i pagamenti che siano disposti con ordine del Presidente del Consiglio o con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Ragioneria emette mandato, in base all'ordine o alla deliberazione predetti, con l'osservanza delle forme di cui all'articolo precedente.

E' posto ai voti l'art. 25: unanimità.

Art. 26

Il pagamento delle indennità e assegni spettanti ai Consiglieri e delle altre spese fisse è ordinato sulla base di ruoli compilati di volta in volta dall'Ufficio di Ragioneria, e visti dal Presidente del Consiglio.

Nello stesso modo si provvede al pagamento delle competenze e degli assegni al personale, nonché delle pensioni.

Non sono consentite anticipazioni sulle competenze spettanti al personale.

E' posto ai voti l'art. 26: unanimità.

Art. 27

Gli ordini d'incasso, staccati dal bollettario a madre e figlia, sono emessi dall'Ufficio di Ragioneria sulla base dei titoli di entrata definitivamente accertati.

Essi sono firmati dal Capo dell'Ufficio di Ragioneria e sono visti dal Presidente del Consiglio.

E' posto ai voti l'art. 27: unanimità.

Titolo V°

DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 28

Il servizio di Tesoreria viene affidato ad un Istituto di credito designato dal Presidente del Consiglio, con convenzione da approvarsi dall'Ufficio di Presidenza.

E' posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29

Il Tesoriere paga e riscuote esclusivamente in base ai mandati e agli ordini di incasso che siano muniti delle forme prescritte dal II° comma dell'art. 24 e dal capoverso dell'art. 27.

E' posto ai voti l'art. 29: unanimità.

Art. 30

Il Tesoriere è responsabile della regolarità delle operazioni di Tesoreria e deve accertarsi della legittimità dei relativi ordini.

E' posto ai voti l'art. 30: unanimità.

Art. 31

Il Tesoriere deve curare:

a) la pronta riscossione delle somme dovute all'Amministrazione del Consiglio per le quali gli sia pervenuto il relativo ordine di incasso;

b) il sollecito pagamento delle somme dovute all'Amministrazione del Consiglio per le quali gli sia pervenuto il relativo mandato;

c) la regolarità dei pagamenti accertando sotto la sua personale responsabilità, con i mezzi che riterrà più idonei, l'identità delle

persone alle quali i pagamenti stessi devono essere effettuati.

Qualora al Tesoriere siano notificati atti giudiziari di opposizione o sequestro relativamente a somme per le quali sia stato emesso il mandato di pagamento, egli dovrà sospendere il pagamento stesso, dandone immediata notizia al Capo dell'Ufficio di Ragioneria.

E' posto ai voti l'art. 31: unanimità.

Art. 32

L'Istituto cui è affidato il servizio di Tesoreria ha l'obbligo di tenere aggiornato il conto riassuntivo del movimento di cassa e i relativi documenti giustificativi.

E' posto ai voti l'art. 32: unanimità.

Art. 33

Allo scopo di provvedere agli acquisti di cui all'art. 15, il Presidente del Consiglio può disporre a favore del Capo dell'Ufficio di Ragioneria, un'anticipazione di un fondo non superiore a Lire 1.000.000. Detto fondo dovrà essere reintegrato di volta in volta sulla base dei documenti giustificativi con emissione di mandati da imputare agli effettivi articoli di spesa.

Alla fine dell'esercizio, il Capo dell'Ufficio di Ragioneria è tenuto a rifondere alla Tesoreria il fondo anzidetto.

E' posto ai voti l'art. 33: unanimità.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 34

L'Ufficio di Presidenza, ove lo ritenga opportuno, potrà stipulare apposita convenzione con la Giunta Regionale, onde potersi valere, per i propri servizi in materia, dell'Ufficio di Ragioneria costituito presso l'Amministrazione regionale.

In tal caso detto Ufficio adempie ai compiti previsti dal precedente articolo e dal regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio. Di siffatti adempimenti l'Uffi-

cio risponde direttamente al Presidente del Consiglio.

E' posto ai voti l'art. 34: unanimità.

Art. 35

Nel caso che per apposita convenzione le attribuzioni conferite all'Ufficio di Ragioneria dal presente regolamento vengano esercitate dalla Ragioneria costituita presso gli Uffici della Giunta Regionale, i compiti che i precedenti artt. 15 e 33 devolvono al Capo dell'Ufficio di Ragioneria sono affidati ad un funzionario in servizio presso gli Uffici del Consiglio Regionale, prescelto dal Presidente.

Il Capo della Ragioneria non può fare il servizio dell'economato in quanto ha la vigilanza sull'economo. Ora l'economo sarà la signorina Bortolini, la quale si è finora occupata di questo.

Pongo ai voti l'art. 35: unanimità.

Con ciò abbiamo votato il regolamento articolo per articolo, non occorre passare alla votazione finale.

NARDIN (P.C.I.): Regolamento!

PRESIDENTE: Lo Statuto all'art. 25 dice che il regolamento interno deve essere votato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Siamo in 29, la maggioranza assoluta è 25. Distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

La nomina del terzo segretario è riservata al Consiglio e quindi per domani mattina pregherei le minoranze di indicare il nominativo

Domani il Consiglio Regionale è convocato per le 9,30 per la discussione della legge dell'Assessore Bertorelle, la variazione del bilancio e l'altra legge di rifinanziamento della 11, più la nomina del terzo segretario.

Esito della votazione: 33 votanti, 33 voti favorevoli. Il regolamento quindi è votato.

Resta l'ultima seduta domani di questa sessione. Domani facciamo orario fino ad esaurimento dei lavori.

(Ore 12,20).